

REGOLAMENTO DI SEZIONE

TITOLO I: Costituzione e Scopi

Art. 1: Costituzione

- 1) È costituita la Sezione Laziale della UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede sociale a Roma, via Prospero Santacroce, 5.
- 2) La Sezione opera nel rispetto delle norme del proprio Statuto e del presente Regolamento; l'Associazione aderisce alla UILDM Nazionale onlus di cui condivide in toto i principi costitutivi, le finalità statutarie e le norme regolamentari.

Art. 2: Scopi

1. Scopo dell'Associazione è quello di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche.
A tale riguardo l'Associazione considera fondamentale lo sviluppo della cultura del rispetto per la differenza e per l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa, a prescindere dalla situazione di disabilità, dallo stato di salute e dall'età. Pertanto considera diritto inalienabile di ogni persona con disabilità una vita libera e il più possibile indipendente.
2. L'Associazione opera nel settore della assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione e della tutela dei diritti civili delle persone con disabilità. In particolare l'Associazione:
 - a) rappresenta le problematiche delle persone con disabilità presso le Istituzioni Pubbliche e private e le organizzazioni di qualsivoglia natura che operano nel settore dei diritti e dei servizi per le persone con disabilità, nonché presso l'opinione pubblica allo scopo di sensibilizzare e di promuovere iniziative per l'eliminazione di ogni barriera materiale, culturale, sociale, politica ed economica e per l'affermazione delle loro potenzialità personali;
 - b) sollecita, anche in stretta collaborazione con le altre associazioni e/o Enti che si occupano dei problemi posti dalle malattie invalidanti, gli interventi legislativi ed operativi da parte delle autorità preposte ai vari livelli e settori che soddisfino le esigenze delle persone affette da malattie neuromuscolari e che ne eliminino l'isolamento e l'emarginazione promuovendo le necessarie modificazioni delle strutture dei servizi destinati a tutti i cittadini e limitando quanto più possibile il ricorso a strutture speciali e settoriali;
 - c) promuove, collabora e sostiene progetti, iniziative e attività di ricerca scientifica, svolge attività di prevenzione e di erogazione di servizi riabilitativi per le malattie neuromuscolari e altre patologie;
 - d) sviluppa e promuove la concezione dei servizi sociali come "funzione pubblica", indipendentemente dalla configurazione delle organizzazioni che li producono e li

- erogano, nonché la riabilitazione delle malattie neuromuscolari come processo interdisciplinare, quindi multiforme e pluridimensionale, non soltanto come intervento medico, ma anche sociale, educativo, culturale, sportivo e lavorativo;
- e) promuove la raccolta di dati statistici ed agisce come centro di raccolta, classificazione e distribuzione di informazioni scientifiche, e di qualunque altro tipo, sulla distrofia muscolare e le altre malattie neuromuscolari;
 - f) riceve donazioni e sottoscrizioni, raccoglie fondi da utilizzarsi per il raggiungimento dei fini statuari;
 - g) promuove, collabora, sostiene e gestisce progetti, servizi e strutture, nell'osservanza delle normative vigenti, per la diagnosi clinica, la consulenza genetica, i trattamenti di riabilitazione, il trasporto, il sostegno psicologico, il sostegno economico, i centri di accoglienza, le comunità alloggio ed ogni altro servizio finalizzato all'integrazione sociale, scolastica, lavorativa, culturale e sportiva delle persone disabili affette da distrofie muscolari, dalle altre malattie neuromuscolari o da malattie di altra natura, laddove possibile, compatibilmente con la loro congruenza;
 - h) promuove l'istituzione e/o la gestione diretta di Centri Socio-Sanitari, di Servizi socio-assistenziali di cui alle leggi vigenti in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, mediante l'istituto dell'accreditamento;
 - i) promuove l'integrazione scolastica ad ogni livello, nonché l'istituzione e la gestione di corsi di formazione professionale, e favorisce la qualificazione e lo sviluppo professionale e il reale inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, con il riconoscimento del diritto dell'eguale partecipazione di tutti i cittadini al processo produttivo, creativo e di crescita culturale della società italiana;
 - j) sollecita e/o favorisce l'erogazione e/o la realizzazione di servizi e di condizioni per un effettivo esercizio del diritto al lavoro;
 - k) agevola la fornitura di strumenti, presidi e servizi funzionali e quant'altro necessario per raggiungere una reale e piena autonomia personale.
3. E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, indicate ai punti 4 e 5.
 4. Costituiscono attività connesse in quanto accessorie a quelle sopraelencate:
 - a) curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale; fornire consulenze di esperti;
 - b) promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento con seminari, laboratori, convegni, corsi; produrre sussidi educativi.
 5. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà costruire, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili, compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale, partecipare a soggetti giuridici, nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità.
 6. Ogni risorsa va investita o reinvestita per la realizzazione delle attività istituzionali.
 7. Sono elementi qualificanti dell'azione associativa per il perseguimento delle finalità istituzionali:

- a) la sussidiarietà intesa come collaborazione sinergica con l'Ente Pubblico per il perseguimento condiviso di obiettivi sociali, sanitari, amministrativi e culturali di interesse pubblico a beneficio delle persone con disabilità;
 - b) l'intesa e la collaborazione con altre organizzazioni, caratterizzate dai medesimi principi solidaristici, umanitari e di volontariato dell'Associazione, per il perseguimento di obiettivi comuni;
 - c) l'attivo coinvolgimento e la partecipazione dei giovani.
8. In particolare l'Associazione:
- a) rappresenta le problematiche delle persone con disabilità, in particolare quelle affette da malattie neuromuscolari, presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni sociali e l'opinione pubblica, in relazione allo scopo di cui sopra;
 - b) divulga la conoscenza dei problemi posti dalle malattie neuromuscolari per una loro efficace prevenzione;
 - c) si adopera per l'eliminazione delle barriere architettoniche e culturali per una piena integrazione sociale delle persone disabili;
 - d) contribuisce alla prevenzione e al superamento dei problemi psicologici e sociali che accompagnano le malattie neuromuscolari;
 - e) favorisce la formazione professionale e l'inserimento lavorativo dei disabili;
 - f) promuove ogni iniziativa che concorra alla realizzazione della autonomia e della vita indipendente dei disabili;
 - g) promuove e sostiene, anche economicamente secondo le proprie possibilità, iniziative, piani e progetti di istituzioni pubbliche e private nonché di organizzazioni no profit relative ad attività di ricerca e alla erogazione di servizi sociali e socio-sanitari a favore delle persone con distrofia muscolare, con malattie neuromuscolari ed altre malattie genetiche;
 - h) cura e produce pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale; fornire consulenze di esperti.
9. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può promuovere la costituzione e/o la partecipazione a soggetti giuridici che hanno per scopo l'erogazione di servizi sociali, socio assistenziali, socio-sanitari e culturali ovvero servizi, iniziative e attività che attengono alle finalità di cui sopra.

TITOLO II: I Soci

Art. 3: Iscrizione

- 1) Sono Soci tutti coloro che, accettando lo Statuto Nazionale, lo Statuto di Sezione ed il presente Regolamento e versano la quota associativa annuale alla Sezione.
- 2) L'iscrizione alla Sezione si realizza mediante presentazione di apposita sul modulo approvato dal Consiglio Direttivo di Sezione e secondo le sue deliberazioni.
- 3) La domanda deve essere presentata negli uffici della Segreteria di Presidenza dall'aspirante socio e sempre corredata di un suo documento di riconoscimento.
- 4) Il Consiglio Direttivo della Sezione, esaminate le nuove iscrizioni, ne invia la documentazione alla Segreteria Nazionale per i relativi adempimenti, come indicato nel Regolamento Generale.

- 5) Il Consiglio Direttivo, quando lo consideri opportuno e/o necessario, può sospendere l'iscrizione del nuovo socio. In tal caso, entro e non oltre un mese dalla data di presentazione della domanda, dovrà comunicarne i motivi alla Direzione Nazionale, per gli adempimenti regolamentari, ed allo stesso interessato. Il provvedimento di sospensione sarà adottato a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 4: Diritti e doveri

- 1) I Soci hanno i diritti ed i doveri stabiliti all'art. 9 dello Statuto Sociale, con le eventuali limitazioni ivi citate, come appresso indicate:

Diritti:

- a) essere regolarmente convocati e partecipare con pieni diritti alle Assemblee della Sezione di iscrizione;
- b) assistere alle Assemblee Nazionali;
- c) avere accesso negli orari previsti alla sede nazionale;
- d) rivolgersi per iscritto agli organi della Sezione di iscrizione o a quelli nazionali, ricevendone risposta scritta;
- e) godere dell'elettorato attivo e passivo, se maggiorenni ed in possesso dei requisiti richiesti;
- f) ricevere le pubblicazioni sociali della Sezione di iscrizione e della Direzione Nazionale secondo quanto stabilito dai competenti organi sociali.

Doveri:

- a) osservare in ogni loro parte, il presente Regolamento, lo Statuto Nazionale, lo Statuto di Sezione e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b) osservare le delibere e le direttive impartite dagli organi sociali nazionali e della Sezione;
 - c) evitare qualsiasi atto o azione, diretti o indiretti, che possano arrecare ingiusto danno morale o materiale alla UILDM, alla Sezione, a suoi organi amministrativi o ai singoli Soci;
 - d) denunciare agli organi associativi competenti qualsiasi fatto, atto o notizia di cui siano venuti a conoscenza e che possa in qualche modo ledere moralmente o materialmente, in maniera diretta o indiretta, l'Associazione, la Sezione o i singoli Soci;
 - e) collaborare con l'Associazione, a qualsiasi livello, ciascuno secondo la propria potenzialità, per il raggiungimento dei fini associativi, ed agire per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.
- 2) I Soci, inoltre, hanno diritto:
- di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla Sezione;
 - di accedere a tutto il materiale divulgativo raccolto e/o prodotto dalla Sezione e ad usufruirne previo accordo con la Segreteria.

Art. 5: Cessazione

- 1) La qualità di Socio si perde per recesso, morosità, morte o radiazione, secondo quanto disposto dallo Statuto Sociale, art. 10, e dal Regolamento Generale.
- 2) Nei casi di radiazione, la relativa proposta è adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

Art. 6: Quota sociale

La quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Nazionale, deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

TITOLO III: Organi della Sezione

Art. 7: Organi

- 1) Sono Organi della Sezione:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Revisore Unico dei Conti.

- 2) Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso di spese a norma di legge nelle modalità e nei termini approvati dal Consiglio Direttivo. I titolari delle cariche sociali sono assicurati come i soci attivi.

Art. 8: L'Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci. Si riunisce in seduta:
 - a) Ordinaria: almeno una volta l'anno, entro il 15 del mese di marzo.
 - b) Straordinaria: su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, o del Revisore Unico dei Conti oppure quando lo richiedano almeno due terzi dei soci iscritti nel registro sociale, obbligatoriamente con l'indicazione dell'argomento da trattare.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, quando si tratti di atto dovuto, se il Consiglio Direttivo, pur regolarmente convocato, non decide o non può decidere, la convocazione è disposta dal Presidente.
- 3) L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo di svolgimento e data ed ora di inizio della prima e della eventuale seconda convocazione, e deve essere spedito con almeno otto giorni di anticipo sulla data di convocazione dell'Assemblea.
- 4) L'Assemblea si considera validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, almeno il 50% più uno dei Soci aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- 5) All'inizio dei lavori l'Assemblea nomina nel suo seno il proprio Presidente, il Segretario e gli scrutatori considerati necessari.

Art. 9: Funzioni

- 1) Spetta all'Assemblea dei Soci:
 - a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, con le modalità stabilite nel Regolamento Generale;
 - b) eleggere il Revisore Unico dei Conti;
 - c) eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale;
 - d) discutere sulla Relazione del Presidente;
 - e) deliberare e sui Bilanci annuali della Sezione, consuntivo e preventivo;
 - f) discutere e deliberare su ogni eventuale argomento proposto dagli organi sociali e dai Soci presenti;

- g) approvare le proposte di modifica del presente Regolamento e deliberare sullo scioglimento della sezione, con le maggioranze stabilite.

Art. 10: Deleghe e votazioni

- 1) All'atto della registrazione si procederà alla verifica degli aventi diritto, pertanto il socio deve presentare un documento di riconoscimento valido.
- 2) I Soci possono delegare in favore di altro Socio. Le deleghe devono essere scritte, personali e dirette e devono essere depositate in Segreteria contestualmente alla prima verifica degli aventi diritto prima dell'inizio dei lavori assembleari.
- 3) Ciascun Socio può presentare un massimo di 3 deleghe. Le deleghe saranno conservate a cura del Presidente dell'Assemblea per un anno.
- 4) I membri elettivi degli Organi Sociali non possono ricevere deleghe.
- 5) Le votazioni si effettuano per alzata di mano o sistema equivalente, salvo decisione contraria dell'Assemblea.
- 6) Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.
- 7) Nel caso di elezione degli Organi Sociali e di designazione dei delegati all'Assemblea Nazionale, è obbligatoria la votazione per scheda segreta.

Art. 11: Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio rimane in carica comunque fino al suo rinnovo. Si riunisce almeno ogni tre mesi, su formale convocazione del Presidente, diramata con ogni documento atto a comprovare l'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima delle sedute ordinarie e almeno cinque giorni prima delle sedute urgenti.
- 2) Nella prima riunione, che deve essere tenuta entro 15 giorni dall'elezione e per la cui validità occorre la presenza di almeno 4/5 degli eletti, il Consiglio Direttivo, con votazioni successive, elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- 3) Il Consiglio Direttivo si considera validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4) Il Consiglio Direttivo deve:
 - a) dirigere la Sezione in conformità allo Statuto e tutte le norme che regolano la vita dell'Associazione;
 - b) provvedere all'Amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla approvazione dei bilanci annuali da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - c) salvaguardare, in ogni caso, i diritti e gli interessi dei disabili tutelati e delle loro famiglie.
- 5) Il Consiglio Direttivo delibera la decadenza dei Consiglieri assenti a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Art. 12: Sostituzione dei membri

- 1) In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più membri del Consiglio Direttivo, subentrano i primi dei non eletti, secondo la graduatoria di elezione.

- 2) Nel corso del triennio di durata del Consiglio Direttivo in carica si potrà procedere per sostituzioni successive fino ad un massimo dei 2/3 dei membri originari. Superato tale limite, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.
- 3) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a mancare contemporaneamente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, i consiglieri ancora in carica potranno gestire solo l'ordinaria amministrazione e dovranno procedere alla immediata convocazione dell'Assemblea per il rinnovo totale del Consiglio Direttivo attraverso nuove elezioni.

Art. 13: Il Presidente

- 1) Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale della Sezione;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;
 - c) coordina e cura l'esecuzione delle delibere;
 - d) in caso di comprovata urgenza, se risulta impossibile riunire il Consiglio Direttivo, ne assume tutti i poteri; le eventuali decisioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;
 - e) può avvalersi della collaborazione di non soci.
- 2) In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 14: Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) governa le entrate e le spese seguendo le delibere e le indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) provvede, con firma singola o abbinata a quella del Presidente, alle spese di gestione;
- c) è responsabile della contabilità;
- d) predispone il bilanci consuntivo e preventivo, secondo le indicazioni ricevute dal Tesoriere nazionale;
- e) presenta trimestralmente al Consiglio Direttivo una relazione sulla situazione di bilancio;
- f) presenta il rendiconto annuale all'Assemblea.

Art. 15: Il Segretario

Compete al Segretario:

- a) redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) curare l'aggiornamento e la tenuta del libro soci;
- c) assicurare il costante raccordo fra gli Organi Sociali Nazionali e quelli delle strutture territoriali.

Il Segretario collabora con il Presidente nel disbrigo delle attività di gestione della Associazione.

Art. 16: Il Revisore Unico dei Conti

Il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili è affidato ad un revisore esterno o ad una società di revisione scelti tra iscritti al registro dei Revisori Contabili ed assume la qualifica di Revisore Unico dei Conti.

- 1) In particolare il Revisore Contabile o la Società di Revisione:
 - a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
 - b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
 - c) esprime con un'apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio.
- 2) L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale, o presso il revisore (o la società di revisione).
- 3) Il revisore contabile (o la società di revisione) è nominato per tre esercizi consecutivi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale. È rinominabile.

TITOLO IV. Patrimonio Sociale

Art. 17: Il Patrimonio ed entrate proprie

- 1) Il patrimonio della Sezione è costituito da:
 - a) i beni mobili e immobili acquistati dalla Sezione o conferiti da altre strutture territoriali o nazionali dell'Associazione o da altri enti e/o persone fisiche o giuridiche e da eventuali avanzi netti di gestione;
- 2) Le entrate della Associazione sono costituite, tra l'altro, da:
 - b) somme derivanti da elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti, sottoscrizioni, quote associative, raccolte fondi, eventuali proventi ed introiti che possano essere realizzati nell'esercizio delle sue attività, ecc., di cui la Sezione venga legalmente in possesso.
- 2) È piena facoltà della Sezione stabilire le modalità di raccolta di fondi da destinare alle proprie finalità, tenendo conto delle delibere nazionali, delle norme sulla trasparenza, e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali.
- 3) È compito del Consiglio Direttivo evitare comunque che modi e forme di raccolta dei fondi siano o possano essere lesive della dignità delle persone disabili e/o della UILDM.

Art. 18: Gestione e disponibilità

Ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Sociale:

- a) la Sezione gestisce a titolo di comodato i beni immobili e mobili registrati acquisiti dalla UILDM Nazionale per donazione o acquisto ed ubicati nel suo ambito territoriale;
- b) eventuali modifiche, ristrutturazioni ed adeguamenti a normative vigenti dovranno essere autorizzate dalla Direzione Nazionale;
- c) eventuali vincoli da parte della Direzione Nazionale, riguardanti la gestione o la disponibilità di tali beni, dovranno essere concordati con il Consiglio Direttivo della Sezione stessa;
- d) in caso di alienazione dei beni di cui sopra, il ricavato netto è acquisito integralmente al patrimonio della Sezione.

TITOLO V: Modifiche al Regolamento e scioglimento della Sezione

Art. 19: Modifiche

- 1) Le eventuali modifiche che la Sezione intenda apportare al presente Regolamento devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 20: Scioglimento

- 1) Lo scioglimento della Sezione deve essere deliberato da una Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata e nella quale le funzioni di Segretario sono svolte da un Notaio.
- 2) In caso di scioglimento, il patrimonio della Sezione sarà devoluto alla Direzione Nazionale, nel rispetto, in ogni caso, del disposto dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Art. 21: Disposizioni finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme dello Statuto Nazionale, di Sezione e del Regolamento Generale.
- 2) Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente, ed entra in vigore il giorno della sua approvazione.